

## POLITICA DI GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

### Disciplina dei requisiti generali adottati dal Gruppo Banca Popolare di Bari per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse in materia dei servizi di investimento in strumenti finanziari.

Il presente documento della **Cassa di Risparmio di Orvieto** ha lo scopo di regolamentare in forma scritta una efficace politica di gestione dei conflitti di interesse sui servizi di investimento della Banca, mediante l'adozione di misure idonee in ambito amministrativo, organizzativo, gestionale e di controllo, atte ad evitare situazioni che possano incidere negativamente sull'interesse dei propri clienti. Tale "policy" recepisce nel complesso le disposizioni della direttiva 2004/39/CE e successive modifiche ed integrazioni, e dei relativi regolamenti di attuazione emanati da Consob e Banca d'Italia.

#### PREMESSA

Come ogni istituzione finanziaria, la Cassa di Risparmio di Orvieto nel normale esercizio delle proprie attività e nell'erogazione dei propri molteplici servizi incontra situazioni potenziali di conflitti di interesse, nei confronti del cliente o tra propri clienti, che si possono manifestare in modo permanente od occasionale al proprio interno e/o nell'ambito del proprio Gruppo.

Il manifestarsi/verificarsi di simili situazioni di potenziali conflitti di interesse è, in una certa misura, connotato alle attività degli intermediari che prestano alla clientela una pluralità di servizi e attività di investimento; ciò appare confermato anche dalla normativa vigente, che, avuto riguardo all'impossibilità per gli intermediari di eliminare del tutto i conflitti di interesse, prescrive, ai soggetti abilitati di provvedere alla loro corretta gestione, al fine di evitare che gli stessi possano generare un significativo pregiudizio ai clienti.

Alla luce del recepimento, da parte dell'ordinamento Italiano, della disciplina in materia di conflitti d'interesse prevista dalle direttive europee 2004/39/CE (c.d. MIFID) e 2006/73/CE e della Comunicazione CONSOB 0097996 del 22/12/2014, la Cassa di Risparmio di Orvieto ha adottato apposite misure al fine di identificare e gestire i conflitti d'interesse, nei confronti di clienti o fra clienti, rilevanti ai fini della normativa e idonei a danneggiare in modo significativo gli interessi dei clienti medesimi, le quali sono descritte nella presente comunicazione.

#### DEFINIZIONI

Rientrano nella nozione di conflitto di interesse le situazioni nelle quali, nell'esercizio dei servizi e delle attività di investimento o dei servizi accessori della Cassa di Risparmio di Orvieto, si determini una contrapposizione tra gli interessi della Banca (e/o dei suoi collaboratori e/o di soggetti aventi con essa un legame di controllo diretto o indiretto) e quelli dei suoi clienti ovvero dei clienti della Banca tra loro.

La politica di gestione dei conflitti di interesse della Cassa di Risparmio di Orvieto comporta l'adozione da parte di quest'ultima di misure ragionevoli volte a prevenire quelle situazioni di conflitto di interesse nelle quali il risultato di un'operazione effettuata dalla Banca danneggia in modo significativo gli interessi di un cliente.

#### PRINCIPI GENERALI

La Cassa di Risparmio di Orvieto ha identificato, all'interno della propria struttura e dell'operatività che la caratterizza, situazioni di conflitto di interesse, attuali e potenziali, in cui si possa trovare la stessa, o i suoi collaboratori, nell'ambito delle proprie attività e dei servizi svolti nei confronti dei clienti e che comportano un rischio di danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti.

I principali conflitti di interesse insorgono nella prestazione dei seguenti servizi:

- consulenza in materia di investimenti;
- gestione di portafogli individuali;
- sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente - o la distribuzione di strumenti/prodotti finanziari;
- la negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari in relazione a:
  - strumenti/prodotti finanziari - compresi prodotti assicurativi finanziari - emessi, gestiti, collocati, distribuiti dal Gruppo;
  - strumenti/prodotti finanziari trattati dal gruppo per finalità di proprietary trading;
  - strumenti/prodotti finanziari emessi da soggetti terzi con i quali il Gruppo ha rapporti creditizi rilevanti;
  - strumenti/prodotti finanziari emessi da soggetti terzi a favore dei quali vengono prestati dal Gruppo servizi di consulenza (finanza aziendale) o altri servizi specialistici;
  - distribuzione di servizi di gestione di portafogli individuali di investimento prestati dal Gruppo.

Nei casi sopra descritti si potrebbe configurare un conflitto di interessi in quanto la Banca potrebbe essere incentivata a consigliare uno strumento/prodotto finanziario o un servizio di investimento o ad inserire uno strumento/prodotto finanziario in un patrimonio gestito, oppure a negoziare o collocare uno strumento/prodotto finanziario in funzione di un interesse proprio della Banca stessa o di un suo dipendente o collaboratore o di un soggetto terzo, distinto dall'interesse del Cliente. A titolo esemplificativo, la natura generale e le fonti dei principali conflitti di interesse rilevati sono i seguenti:

- la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in relazione a strumenti finanziari/prodotti finanziari emessi, gestiti, collocati/distribuiti dal Gruppo, compresi quelli emessi da imprese di assicurazione, ed in relazione a servizi di investimento erogati dal Gruppo, comporta un conflitto di interessi, in quanto la Banca potrebbe essere incentivata a consigliare uno strumento finanziario/prodotto finanziario o un servizio finanziario in funzione dell'appartenenza al medesimo Gruppo dell'emittente/gestore in funzione delle commissioni o delle retrocessioni di commissioni percepite per l'attività di collocamento/distribuzione e non in base al rendimento atteso per l'investitore;
- la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in relazione a strumenti finanziari complessi emessi, gestiti, collocati, distribuiti dal Gruppo ed in relazione a servizi di investimento erogati dal Gruppo, comporta un conflitto di interessi, in quanto la Banca potrebbe essere incentivata a consigliare un prodotto finanziario sulla base del livello di complessità in funzione delle commissioni o delle retrocessioni percepite per l'attività di collocamento/distribuzione e non in base al rendimento atteso per l'investitore;
- la diffusione di ricerche aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da società con le quali il Gruppo intrattiene rapporti partecipativi o di finanziamento o alle quali il Gruppo presta servizi di finanza aziendale, comporta l'insorgere di un conflitto di interessi in quanto la Banca potrebbe essere indotta a raccomandare uno strumento finanziario in funzione di questi interessi finanziari o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente;
- la prestazione del servizio di gestione di portafogli può comportare l'insorgere di conflitti di interesse nel caso in cui gli strumenti finanziari inseriti nel patrimonio gestito siano emessi o gestiti dal Gruppo ovvero qualora il gestore di portafogli di Gruppo ricava incentivi dai soggetti che emettono e/o gestiscono gli strumenti finanziari inseriti nel patrimonio gestito;
- l'inserimento nelle gestioni di portafogli di strumenti finanziari emessi da società con le quali il Gruppo intrattiene rapporti creditizi o partecipativi o alle quali il Gruppo presta servizi di finanza aziendale, comporta l'insorgere di un conflitto di interessi, in quanto i gestori di portafogli del Gruppo potrebbero essere indotti ad inserire questi strumenti finanziari nelle gestioni in funzione di tali interessi finanziari o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente piuttosto che in base al rendimento atteso per l'investitore;
- il collocamento (con o senza assunzione a fermo o impegno irrevocabile) di strumenti finanziari e la distribuzione di prodotti finanziari emessi da società con cui il Gruppo intrattiene rapporti creditizi o partecipativi o alle quali il Gruppo presta servizi di finanza aziendale, comporta l'insorgere di un conflitto di interessi in quanto la Banca potrebbe essere indotta a collocare uno strumento finanziario in funzione della riduzione del proprio rischio finanziario o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente piuttosto che in base al rendimento atteso per l'investitore;
- la contestuale prestazione, anche a livello di Gruppo, del servizio di consulenza alle imprese ad una pluralità di Clienti o la prestazione di tale servizio congiuntamente all'erogazione del credito o alla detenzione di partecipazioni strategiche può comportare diverse situazioni di conflitto di interessi, quali, ad esempio, le situazioni in cui il Gruppo presta consulenza o finanzia più cordate in competizione per la stessa acquisizione o si venga a trovare, a diverso titolo, sui due lati della stessa operazione (ad es. consulente del compratore e azionista del venditore).

La politica di gestione dei conflitti di interesse non tratta le situazioni di conflitto d'interesse caso per caso, ma definisce piuttosto le misure che possono essere adottate al fine di gestire correttamente tali situazioni.

A solo titolo di esempio, alcune situazioni nelle quali possono sorgere dei conflitti d'interesse sono le seguenti:

- accedere a informazioni privilegiate o coperte dal segreto bancario provenienti da un cliente, o relative a un cliente, ed effettuare operazioni su strumenti finanziari (per conto proprio o per conto di clienti);
- assumere diversi ruoli nell'ambito di un'operazione finanziaria;
- fornire un servizio a più clienti aventi degli interessi contrapposti relativamente ad una specifica operazione;
- offrire ai clienti, o ricevere da clienti, regali, omaggi o inviti di valore significativo;
- essere in concorrenza con un cliente su un'operazione.

Per far fronte alle situazioni di conflitti di interesse identificate dalla Banca, è stata adottata una pluralità di misure.

#### · **Principi deontologici**

Sono stati statuiti principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali: integrità, equità, imparzialità, rispetto del segreto professionale e priorità assoluta degli interessi del cliente.

A tal riguardo, la Banca si è dotata di un Codice etico ed ha aderito al Codice di Autodisciplina ABI per il settore finanziario, conformando il proprio comportamento nei confronti della clientela ai seguenti principi e valori fondamentali:

- centralità del cliente e sviluppo del servizio,
- etica e trasparenza,
- correttezza, lealtà e collaborazione,
- rispetto del segreto professionale,
- rispetto delle norme di legge e dei regolamenti emanati dagli organi di vigilanza.

Al fine di consentire l'attuazione e l'osservanza di quanto previsto dal Codice etico, la Banca ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori nonché previsto periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nel Codice.

#### · **Dispositivi permanenti di controllo**

La Banca, in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente, ha istituito all'interno della propria struttura la Funzione Compliance la cui missione principale è quella di contribuire a preservare la Banca dal rischio di non conformità del proprio ordinamento organizzativo interno alle norme vigenti, tra cui quelle poste a tutela della prevenzione e gestione dei conflitti di interesse sorti sia tra le diverse attività svolte dalla Banca sia con riferimento ai dipendenti ed agli esponenti aziendali.

#### · **Separatezza ed indipendenza funzionale**

Le misure di prevenzione di situazioni "strutturali" di conflitto di interesse comprendono disposizioni permanenti volte ad assicurare la necessaria separatezza organizzativa, operativa, gerarchica, e, ove necessario, anche fisica delle attività. La struttura organizzativa adottata prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l'opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili ai fini della prevenzione del conflitto di interesse.

#### · **Barriere informative**

Altre misure preventive consistono nei cosiddetti "Chinese Walls" (definite anche barriere informative), cioè soluzioni organizzative di tipo statico in grado di stabilire una segregazione per comparti delle attività con l'obiettivo di impedire la circolazione delle informazioni confidenziali o privilegiate tra i dipendenti o collaboratori.

Laddove le misure sopra descritte non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Cassa di Risparmio di Orvieto informerà il cliente, prima di agire per suo conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché questi possa assumere una decisione informata sui servizi prestati.

Come previsto dalla normativa vigente, la Banca ha istituito ed aggiorna in modo regolare un **Registro dei Conflitti di Interesse** nel quale sono riportate, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Cassa di Risparmio di Orvieto è oggetto di revisione e aggiornamento periodico. Il documento, nella sua versione aggiornata, è consultabile sul sito internet della Banca ([www.cariorvieto.it](http://www.cariorvieto.it)) e disponibile nelle filiali a richiesta del cliente.